

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
**Presidenza**

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Servizio 2

Unità Operativa

Coordinamento attività connesse alle  
Commissioni della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome

Prot. 6571 del 07/07/2017

All' On. Assessore regionale all'Economia

Dott. Alessandro Baccei

[assessore.economia@regione.sicilia.it](mailto:assessore.economia@regione.sicilia.it)

Al Dirigente Generale Dipartimento Bilancio e  
Tesoro-Ragioneria generale della Regione

Dott. Salvatore Sammartano

[ragionieregenerale@regione.sicilia.it](mailto:ragionieregenerale@regione.sicilia.it)

Al Dirigente Generale Dipartimento regionale  
Finanze e Credito

Dott. Giovanni Bologna

[dirigente.finanze@regione.sicilia.it](mailto:dirigente.finanze@regione.sicilia.it)

Ai Dirigenti Referenti Tecnici

LORO SEDI

---

Via Marghera 36 – 00185 Roma- Tel. 06 4927271 – Fax 06 49272745

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 – Fax 091 7075455

E-mail: [dipartimento.affari.extraregionali@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.affari.extraregionali@regione.sicilia.it)

Il Dirigente del Servizio Sede di Roma Dott. Pietro A. Rinaldi - Tel. 06/49272720

E-mail: [pietro.rinaldi@regione.sicilia.it](mailto:pietro.rinaldi@regione.sicilia.it)

...seguito lettera

**Oggetto: Report della riunione tecnica del gruppo misto della Commissione “Affari Finanziari” del 5 luglio 2017, ore 14,30, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri , in via della Stamperia n. 8, Roma, con il seguente odg: Parere, ai sensi dell'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio dei saldi di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2017.**

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti delle seguenti Regioni: Veneto, Umbria, Marche, Lombardia, Lazio, e Emilia-Romagna
- i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Coordina la riunione il dott. Di Camillo, dirigente del Dipartimento degli affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha stabilito che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo comma 470 ha disposto che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito <<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>>, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di

...seguito lettera

cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Nel corso della riunione, i rappresentanti delle Regioni si sono espressi favorevolmente sullo schema di decreto, con alcune osservazioni che sono state condivise dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, si è concordato che gli spazi finanziari disponibili e assegnati alle Regioni a statuto ordinario per investimenti nell'anno 2017 sono pari a 500 milioni e che il profilo temporale previsto per gli investimenti nuovi e aggiuntivi dal comma 495-bis, così come introdotto dall'art. 33 del decreto-legge n. 50/2017, devono intendersi come un profilo minimo di spesa per anno atteso che una accelerazione degli investimenti è auspicata; pertanto le sanzioni di cui al comma 475 si applicano in caso del mancato raggiungimento del target.

Con riferimento alle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa che, secondo l'art. 7, comma 4 ultimo periodo, del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 ("Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.") *"non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e ...."*, viene prospettato l'utilizzo del meccanismo del *"saldo mobile"* già adottato dall'art. 25 del decreto-legge n. 50/2017. Tale norma, nell'inserire il comma 140-bis all'art. 1 della L. 232/2016, prevede che il saldo obiettivo della Regione può variare in aumento, in relazione e nella misura del mancato conseguimento parziale o totale della realizzazione nell'esercizio di investimenti nuovi e aggiuntivi richiesti.

La soluzione potrebbe essere quella di permettere la riduzione dell'avanzo di bilancio da realizzare nell'anno 2017 e successivi, in ipotesi di differenza positiva tra spese impegnate ed entrate accertate in argomento, nella misura pari alla differenza stessa e sempre nei limiti di un saldo finale non negativo tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 9 comma 1 della L. 243/2012

...seguito lettera

In tal senso, viene formulata la seguente norma: " *Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo*".

Il Funzionario

Michele Tumminelli

Firmato

Il Dirigente

Dott.ssa Margherita Cappelletti